



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale

Unità Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti e Gestione degli Affari Fiscali

Il [Decreto Legge Fiscale in data 12 giugno 2025](#), ha introdotto significative modifiche al regime fiscale relativo ai **rimborsi per le spese di missione dei lavoratori dipendenti e assimilati a lavoro dipendente** e dei rimborsi spese dei lavoratori autonomi.

La presente circolare annulla e sostituisce quanto già espresso nel punto 3.2 relativo alla tracciabilità delle spese di missione non effettuate nel territorio dello Stato con Circolare CNR n° 11/2025.

1) Rimborsi per missioni estere: le novità del DL Fiscale

Le nuove disposizioni, che intervengono in maniera correttiva rispetto a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2025, assumono particolare rilevanza per i rimborsi effettuati per missioni all'estero.

In particolare, viene **prevista l'esenzione da imposizione fiscale e previdenziale anche per le spese sostenute all'estero tramite mezzi di pagamento non tracciabili**, come il contante — una deroga rispetto alle regole più stringenti previste per le trasferte nazionali.

Tali modifiche avranno effetto retroattivo, applicandosi a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 1 del decreto prevede che le nuove disposizioni si riferiscano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, incluse quelle effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 21/1992, sostenute **a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

Come è noto, i commi 81-83 dell'articolo 1 della Legge 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) hanno subordinato i vantaggi fiscali - quali l'esenzione dal reddito - alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili.

Tuttavia, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, contenente misure urgenti in ambito fiscale (DL Fiscale), stabilisce all'articolo 1 **che tale vincolo si applica soltanto alle spese effettuate all'interno del territorio nazionale**.

Il nuovo provvedimento consente che le spese sostenute per viaggi, pasti e pernottamenti **all'estero** - anche quando pagate in contanti o con altri mezzi non tracciabili non siano computate ai fini della determinazione del reddito sia ai fini fiscali che previdenziali.

2) Lavoratori autonomi: rimborsi e deducibilità delle spese

Nel campo del lavoro autonomo il legislatore è intervenuto modificando tre articoli del TUIR — nello specifico gli articoli 54, 54-ter e 54-septies — per ribadire:

- da un lato, l'obbligo di tracciabilità per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (ai sensi dell'art. 1 della legge 21/1992);
- dall'altro, **per limitare tale obbligo alle sole spese sostenute sul territorio nazionale**, in analogia a quanto già previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Nello specifico:

- l'articolo 54-septies è stato modificato con l'aggiunta del nuovo comma 6-bis, che sostanzialmente riprende quanto già disposto dall'articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 207/2024 — **norma ora abrogata** — confermando il vincolo della tracciabilità, ma escludendo espressamente le spese effettuate all'estero.
- Inoltre, l'articolo 54 è stato aggiornato con l'introduzione del comma 2-bis, che - in deroga a quanto stabilito dal comma 2 - impone che, **per poter essere escluse dal reddito del professionista**, le **spese rimborsate** dal committente e sostenute per lo svolgimento di un incarico, **siano state pagate con strumenti tracciabili**. Anche qui, l'esclusione si applica solo alle spese sostenute in Italia.
- Infine, in modo coerente, viene modificato anche l'articolo 54-ter con l'aggiunta del comma 5-bis. Tale disposizione si riferisce ai casi in cui il professionista, **in assenza di rimborso da parte del committente**, può comunque portare in deduzione le spese sostenute. Anche in questo caso, la tracciabilità del pagamento è richiesta come condizione per la deducibilità, ma resta escluso l'obbligo per le spese effettuate all'estero.

Si ricorda che per “pagamenti tracciabili” si intendono quelli effettuati tramite bonifici bancari o postali, oppure tramite altri mezzi previsti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 241/1997.

Con successiva nota saranno diramate le istruzioni operative da seguire per la rettifica della tassazione sulle spese sostenute al di fuori del territorio nazionale e tassate, in quanto non effettuate con modalità tracciabile sull'applicativo di contabilità U – GOV.

Il Responsabile
(Dr. Paolo Collacchi)